



COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 9 del 08-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DEI CENTRI URBANI E INDIVIDUAZIONE AREE DEGRADATE - ART. 2, COMMA 6, REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono

IL PRESIDENTE
F.to BRAZZO CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

N. 131 reg. pubbl.

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO

Per copia conforme all'originale

Lì, 20-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. REFFO ERSILIO

Nome Cognome	Qualifica	Presenza.
BRAZZO CHIARA	SINDACO	Presente
MANFRIN LUCA	ASSESSORE	Presente
Gobbo Massimiliano	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Sig. DOTT. REFFO ERSILIO Segretario Comunale.

La Sig.ra CHIARA BRAZZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che questa deliberazione è divenuta esecutiva il

In quanto decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. REFFO ERSILIO



Proposta di deliberazione n. 8 del 01-02-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DEI CENTRI URBANI E
INDIVIDUAZIONE AREE DEGRADATE - ART. 2, COMMA 6,
REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, all’art. 4 (indirizzi generali), come successivamente modificato dall’art. 17 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, prevede che:
 - “1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:
 - a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
 - b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;
 - c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
 - d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
 - 2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
 - a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
 - b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
 - c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 1, lettera e);
 - d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge.
 - 3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto”;
- il regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)”, all’art. 2, comma 1, stabilisce che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della citata legge regionale, lo strumento urbanistico comunale localizza con variante le nuove aree per l’insediamento



delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita: a tal fine lo strumento urbanistico comunale, con variante, favorisce la localizzazione all'interno del centro urbano, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate; ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 del regolamento regionale di cui trattasi, la localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dell'insediamento o ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale qualora la destinazione urbanistica dell'area sia compatibile; ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;

- per centro urbano, come definito dall'art. 3, primo comma, lett. m), della legge regionale n. 50/2012, si intende porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 15/10/2016, esecutiva, è stato aggiornato il perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", approvati in via definitiva con delibera di G.C. n. 90 del 05/12/2016;
- per aree o strutture dismesse e degradate, come definite dall'art. 2, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2013, si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) degrado edilizio: *presenza di patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale, o statico-strutturale*;
 - b) degrado urbanistico: *presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici ed alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento*;
 - c) degrado socio-economico: *presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione*;
- secondo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 2, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale (successivamente ampliati ad un anno, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 50/2012 dalla legge regionale n. 32/2013), i Comuni, ai fini della legge regionale n. 50/2012, dovevano individuare il centro urbano avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale stessa, nonché le aree degradate da riqualificare aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 2 del regolamento; la deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione di tali aree;
- ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2013, a tale deliberazione sono allegati:
 - a) la perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografie in scala 1:5000;
 - b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di



riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie;

- ai sensi dell'art. 2, comma 7, del medesimo regolamento, le disposizioni contenute nel regolamento stesso relative all'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate" non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici;
- la ricognizione delle caratteristiche del territorio del Comune di Candiana, come riscontrabili dallo strumento urbanistico comunale vigente, esaminate in base ai contenuti della legge regionale n. 50/2012 e del relativo regolamento n. 1/2013, costituisce premessa per l'eventuale successiva variazione dello strumento urbanistico stesso, qualora necessaria per la localizzazione di nuove aree idonee per l'insediamento di medie strutture commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1500, comunque compresa nei limiti di legge;

RICHIAMATO l'incarico affidato con determinazione n. 174/2015 allo "Studio Giotto associato" di Rubano (PD), per supporto all'ufficio tecnico comunale alla predisposizione/redazione di tutta la documentazione necessaria per l'individuazione del "centro urbano" e del perimetro delle "aree degradate da riqualificare" del Comune di Candiana, ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50 e successivo Regolamento approvato con DGR n. 1047 del 18/06/2013;

ATTESO che, rispetto alle indicazioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente, l'individuazione delle "aree o strutture dismesse e degradate", come sopra definite, è stata effettuata tenuto conto delle caratteristiche oggettive di cui all'art 2 del regolamento regionale;

VISTI gli elaborati redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale 3^a Area Urbanistica Edilizia Privata, con il supporto dello "Studio Giotto associato" all'uopo incaricato, necessari per dare adempimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 1/2013 in merito ad adeguate forme di pubblicità, così denominati ed allegati alla presente deliberazione:

- Tav. B 01 A-B: Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate (ALLEGATO A);
- Tav. B 02 A-B: Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate – Ortofoto (ALLEGATO B);
- Scheda n. 1: ambito compreso tra Via Navegauro e Via Fabbrica (ALLEGATO C);

PRESO ATTO che tali elaborati risultano conformi ai principi di salvaguardia della sostenibilità territoriale ed ambientale, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree a strutture dismesse e degradate, favorendo il recupero di suolo nonché la rigenerazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19/10/2017 ad oggetto "*approvazione delimitazione dei centri urbani e individuazione aree degradate – art. 2, comma 6, regolamento regionale n. 1/2013*" con relativi elaborati allegati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del richiamato comma 6 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2013, era necessario dare avvio al processo di partecipazione dei soggetti interessati al provvedimento definitivo per l'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare";
- per quanto sopra si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio comunale di un avviso ad oggetto "*Proposte di individuazione di aree dismesse o degradate da riqualificare, ai sensi della Legge Regionale n. 50/2012 (politiche per lo sviluppo del*



sistema commerciale nella Regione Veneto), con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento di attuazione n. 1/2013, approvato con D.G.R.V. n. 1047 del 18.06.2013", come da fac-simile di scheda tipo di cui all'allegato D alla delibera di G.C. n. 63/2017;

- è volontà dell'Amministrazione comunale approvare definitivamente i suddetti elaborati (ALLEGATI A-B-C), dando atto che nei termini di pubblicazione dell'avviso di cui alla delibera di G.C. n. 63/2017 non sono pervenute proposte da parte di aventi titolo;

VISTI:

- la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";
- il regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)".

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI i pareri istruttori espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che si è svolto il processo di partecipazione dei soggetti interessati al provvedimento definitivo, per l'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate da riqualificare", mediante la pubblicazione di idoneo avviso e degli elaborati adottati con deliberazione di G.C. n. 63/2017 nel sito ed albo pretorio del Comune di Candiana, per 30 giorni consecutivi e che nei termini previsti non sono pervenute proposte da parte di eventuali aventi titolo;
2. di approvare definitivamente gli elaborati redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale 3^a Area Urbanistica Edilizia Privata, con il supporto dello "Studio Giotto associato" all'uopo incaricato, relativi alla delimitazione dei centri urbani e all'individuazione delle aree degradate, al fine di dare adempimento alla disposizione dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 1/2013, così denominati:
 - Tav.B 01 A-B: Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate (ALLEGATO A);
 - Tav.B 02 A-B: Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate – Ortofoto (ALLEGATO B);
 - Scheda n. 1: ambito compreso tra Via Navegauro e Via Fabbrica (ALLEGATO C);
3. di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, del D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Candiana

Proposta di deliberazione n. 8 del 01-02-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DEI CENTRI URBANI E
INDIVIDUAZIONE AREE DEGRADATE - ART. 2, COMMA 6,
REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

data 01-02-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Fornasiero Stefano
-----------------	---------------------------------------------------------



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 08-02-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DEI CENTRI URBANI E
INDIVIDUAZIONE AREE DEGRADATE - ART. 2, COMMA 6,
REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la su esposta proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;